

DELIBERAZIONE N. 97 DD. 08.11.2007

OGGETTO: RICORSO N. 246/06 PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO DA PARTE DEI SIGNORI SARTORI ANDREA, GIORDANI MAURIZIO, FABIO MORI, LUCA DONINI, PAOLO DONINI, MENEGHINI FELICE, FERNANDA SARTORI PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLVENO N. 38 DD. 02-04.10.2006 E RELATIVO ITER PROCEDURALE. PRESENTAZIONI DI MOTIVI AGGIUNTI II DA PARTE DEI RICORRENTI (ESCLUSO GIORDANI MAURIZIO). AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA DELL'AVVOCATO GIANPIERO LUONGO CON STUDIO LEGALE ASSOCIATO IN TRENTO, QUALE DIFENSORE DEL COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 di data 16.01.2007, esecutiva a termini di legge, mediante la quale il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio avverso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 246/06, notificato al Comune di Molveno in data 30.11.2006 e acquisito in data 04.12.2006 al prot. n. 4064, con il quale i signori Sartori Andrea, Giordani Maurizio, Fabio Mori, Luca Donini, Paolo Donini, Meneghini Felice, Fernanda Sartori, a mezzo dei propri difensori, hanno chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 dd. 02-04.10.2006 con oggetto: *“Autorizzazione ai sensi dell’art. 104 della L.P. 22/91 e ss.mm. relativa all’istanza di deroga urbanistica presentata dalla Società Paganella 2001 S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di “Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – Loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo”, di tutti gli atti presupposti e connessi (tra i quali la determinazione n. 9 dd. 09.05.2006 del Direttore dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente), dell’iter procedurale adottato per l’approvazione della medesima e atti ad esso riferiti, nonché dell’art. 1, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio comunale.*

Evidenziato che con la stessa deliberazione n. 3 di data 16.01.2007 la Giunta comunale ha affidato all'avv. Gianpiero Luongo con Studio Legale Associato in Trento, Via Serafini, 9 l'incarico della rappresentanza e difesa giudiziale delle ragioni del Comune di Molveno in merito al predetto ricorso n. 245/06, incaricando il Sindaco di munire lo stesso del necessario mandato.

Atteso che, in esecuzione del summenzionato incarico, l'avv. Gianpiero Luongo si è regolarmente costituito nel più volte citato ricorso al T.R.G.A. di Trento n. 246/06, rappresentando le ragioni a sostegno della posizione del Comune.

Vista la nota di data 8 maggio 2007 con cui l'avv. Gianpiero Luongo ha comunicato al Comune che, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, gli è stato notificato copia di un nuovo ricorso con motivi aggiunti proposto dai medesimi ricorrenti avverso il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 488 di data 9.03.2007 avente ad oggetto: *“Nulla osta ai sensi dell’articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m., per il rilascio della concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale ai fini della realizzazione di un impianto di approvvigionamento idrico per l’innnevamento artificiale delle piste da sci della Paganella nel tratto Lago di Molveno – località Pian del Dosson – Comune di Molveno – Accoglimento condizionato”, della determinazione del Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Promozione dei prodotti Trentini n. 28 di data 4.04.2007 avente ad oggetto: “Legge provinciale 21.04.1987 n. 4 e s.m.:Disciplina delle linee ferroviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Assenso preliminare per l’apprestamento dell’opera di pompaggio dal lago di Molveno, a servizio degli impianti di innevamento programmato delle piste da sci gestite dalla società Paganella 2001 S.p.a. ubicate nella stazione sciistica della Paganella nel Comune di Andalo”, nonché della deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 di data 02-04.10.2006 e di tutti gli atti presupposti e connessi, tra i quali in*

particolare la determinazione n. 9 di data 9.05.2006 del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, già oggetto del ricorso n. 246/06.

OSSERVATO CHE con propria deliberazione n. 51 del 31 maggio 2007 si autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio avanti al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento *avverso il ricorso* presentato dai signori, Sartori Andrea, Fabio Mori, Luca Donini, Paolo Donini, Meneghini Felice, Fernanda Sartori e notificato al Comune in data 8.05.2007, *con motivi* aggiunti rispetto al ricorso n. 246/06, depositato presso la segreteria dello stesso T.R.G.A. di Trento in data 13 dicembre 2006, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 dd. 02-04.10.2006.

Atteso che con nota del 17 ottobre 2007, pervenuta al prot. com.le n. 4241 del 18 ottobre 2007, l'avv. Gianpiero Luongo comunicava al Comune che, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, gli era stato notificato copia di un nuovo ricorso con motivi aggiunti ulteriori (II) proposto dai medesimi ricorrenti avverso

- le deliberazioni della Giunta comunale n. 70 e n. 71 del 7 agosto 2007;
- le concessioni a edificare in deroga n. 2640/07, stralcio n. i, e 2641/07, stralcio n. 3, del 9 agosto 2007 rilasciate dal comune alla società Paganella 2001 Spa

nonché avverso

- la determinazione del Dirigente Servizio Turismo n. 163 del 15 maggio 2007;
- la deliberazione n. 1085 del 18 giugno 2007 della Commissione di coordinamento;
- la determinazione del Dirigente Servizio Turismo n. 244 del 6 luglio 2007

e di tutti gli atti presupposti e connessi. Tali motivi aggiunti seguono quelli già depositati in data 18 maggio 2007 e concernono gli ulteriori atti adottati dalle Amministrazioni già costituite in giudizio, aventi i medesimi controinteressati, già anch'essi costituiti in giudizio

Rilevato che con la stessa nota di data 17 ottobre 2007 l'avv. Gianpiero Luongo evidenzia che, ai fini di poter compiutamente dedurre in relazione ai nuovi e pretesi *motivi aggiunti II*, è necessario che la Giunta comunale incarichi il Sindaco, con nuova e specifica deliberazione, a resistere anche al nuovo ricorso, affidando ad un legale l'incarico per la difesa delle ragioni del Comune.

Ravvisata la necessità di resistere in giudizio per difendere gli interessi pubblici del Comune di Molveno, alla luce dell'infondatezza delle impugnative proposte.

Ritenuta, al riguardo, l'opportunità di incaricare lo stesso avv. Gianpiero Luongo che già cura la difesa delle ragioni del Comune nel ricorso al T.R.G.A. di Trento n. 246/06, rispetto al quale è stato presentato il ricorso con motivi aggiunti II da parte dei signori di cui all'oggetto.

Preso atto della necessità di procedere all'impegno di una somma per le spese relative all'attività difensiva;

Verificato, inoltre, che non è possibile al momento procedere all'esatta determinazione di tali spese e che pertanto le stesse possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione da determinarsi e ridefinirsi comunque alla conclusione dell'attività difensiva anche in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

Constatato che tale spesa presunta e quantificabile in complessivi € 3.415,00.= trova imputazione e copertura all'intervento 1010203 (cap. 570) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso da parte del Segretario comunale reggente parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, e da parte del Responsabile del Servizio finanziario parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L ;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto in premessa sposto, il Sindaco a resistere in giudizio avanti al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento *avverso il ricorso* presentato dai signori Sartori Andrea, Giordani Maurizio, Fabio Mori, Luca Donini, Paolo Donini, Meneghini Felice, Fernanda Sartori e pervenuto al Comune in data 22.10.2007 al prot n. 4257, **con**

motivi aggiunti II (del 10 ottobre 2007) rispetto al ricorso n. n. 246/06, notificato al Comune di Molveno in data 30.11.2006 e acquisito in data 04.12.2006 al prot. n. 4064, PER l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 dd. 02-04.10.2006 con oggetto: *"Autorizzazione ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 e ss.mm. relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla Società Paganella 2001 S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – Loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo"*, di tutti gli atti presupposti e connessi (tra i quali la determinazione n. 9 dd. 09.05.2006 del Direttore dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente), dell'iter procedurale adottato per l'approvazione della medesima e atti ad esso riferiti, dell'art. 1, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio comunale, nonché rispetto al ricorso con motivi aggiunti notificato in data 8 maggio 2007;

2. Di affidare l'incarico della rappresentanza e difesa giudiziale delle ragioni del Comune di Molveno in merito al ricorso di cui al pto. 1 all'Avv. Gianpiero Luongo con Studio Legale Associato in Trento, Via Serafini, 9, incaricando il Sindaco di munire lo Stesso del necessario mandato;
3. Di impegnare in via presuntiva l'importo di €. 3.145,00 all'intervento 1010203 (cap. 570) del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso che presenta idonea disponibilità, tenendo presente che il maggiore o minore importo in concreto dovuto, da quantificarsi in conformità alla tariffa professionale vigente, sarà individuabile in forma precisa solo a seguito della conclusione dell'attività di difesa;
4. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo ex articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L.
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.LL.RR.O.C., ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L. 1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971.